

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 782

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, URSO GIACINTO, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BROCCA, CAPPELLI, CAROLI, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO PAOLA, CERIONI, DELL'ANDRO, DE POI, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GARGANO, LATTANZIO, MARABINI, MENZIANI, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PUCCI, SANZA, SCAIOLA, SINESIO, TANTALO, TASSONE, VENTRE, VIETTI ANNA MARIA, ZANFORLIN, ZOPPI**

*Presentata il 24 ottobre 1979*

### Disciplina dell'attività di estetica

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La disciplina relativa all'attività di estetica risale alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sicché nella situazione attuale non appare più consona alle esigenze manifestate dalla stessa categoria.

La legge vigente, in effetti, considera le figure relative ai mestieri affini quasi come in « sordina », in posizione collaterale alle attività di barbiere e parrucchiere e non prende in esame le esigenze specifiche di qualificazione che oggi si rendono indispensabili per la categoria in rapporto alle nuove prospettive offerte dai moderni e più avanzati sistemi di operatività.

Tali prospettive che possono essere realizzate con le recenti tecniche in primo luogo e mediante apparecchiature atte al perseguimento di finalità estetiche spesso sofisticate e di alto livello tecnologico,

schiedono nuove e più ampie possibilità agli operatori del settore ma richiedono altresì un livello sempre più elevato di competenza e qualificazione professionali.

In tale contesto gli estetisti hanno notevolmente allargato i loro orizzonti di operatività rendendo un servizio socialmente utile e di alto prestigio, ma proprio a causa dell'eccessiva genericità e contraddittorietà della legislazione vigente sono incorsi in numerosi provvedimenti giudiziari provocati da iniziative discutibili sul piano dell'opportunità e fondatezza. A ciò si aggiunga in particolare la situazione di considerevole difficoltà in cui si muove la categoria rispetto al campo d'azione proprio di alcune categorie di professionisti del settore medico.

A causa di numerosi procedimenti giudiziari che negli ultimi tempi hanno interessato gli operatori dell'estetica e non

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esistendo nel nostro paese una adeguata regolamentazione giuridica per gli stessi o criteri che ne giudichino la corretta formazione professionale, si rende necessaria una disciplina giuridica precisa dell'attività di tale settore nonché dell'uso delle apparecchiature e sostanze cosmetiche impiegate.

Attualmente la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, risulta essere inadeguata sia sotto il profilo della formazione professionale e quindi del riconoscimento della relativa qualifica, sia per quanto riguarda la definizione giuridica delle attività di estetica.

Per sopperire alle carenze legislative è quindi necessario precisare i compiti di coloro che operano nel settore dell'estetica affinché possano svolgere un'attività libera, autonoma, non soggetta a possibili commissioni con le attività di altre categorie e nell'ambito delle specifiche competenze concernenti i trattamenti estetici migliorativi del corpo e del volto, senza arrecare alcuna alterazione patologica allo stato esteriore del soggetto che vi si sottopone.

L'attività degli estetisti deve perciò consistere nella pulizia, tonificazione, protezione e trucco della cute non patologica e dei suoi annessi (mediante applicazioni di creme, soluzioni, maschere con preparazioni liquide, cremose e solidificabili), nella depilazione, nel massaggio eseguito al puro scopo di mantenere in perfette condizioni fisiche il corpo (non, quindi, a scopo curativo), nell'uso di apparecchiature elettriche ionizzanti, vaporizzanti, ozonizzanti, tonificanti, aspiranti, abbronzanti e disincrostanti. Tali apparecchiature debbono naturalmente risultare assolutamente innocue, prive di qualsiasi rischio speci-

fico in condizioni di corretto uso; la loro eventuale pericolosità deve essere solo imprevedibile o legata al comune rischio di tutte le attività umane.

Siamo convinti che occorre riaffermare la piena autonomia dell'estetista impedendo altresì che si modifichi lo sviluppo della sua attività, con provvedimenti restrittivi e retrogradi che non tengano conto dei nuovi ritrovati della tecnica e della scienza e della crescita del livello culturale della categoria.

È in questa prospettiva che il nostro progetto di legge prevede come obiettivo fondamentale una nuova configurazione giuridica del tutto autonoma dell'estetista quale operatore in possesso di un elevato grado di qualificazione professionale, scrupolosamente conseguita, perché sia evidente la dignità sociale e l'importanza economica che ogni attività artigianale, correttamente intesa, comporta.

La proposta di legge prevede:

all'articolo 1 i requisiti di estetista generico;

all'articolo 2 le modalità per la qualificazione;

all'articolo 3 i requisiti di estetista specializzato;

all'articolo 4 le modalità per la qualificazione;

all'articolo 5 le norme transitorie per la qualificazione di titolari di imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge;

agli articoli 6 e 7 i corsi regionali di qualificazione e le relative commissioni;

all'articolo 8 norme abrogative mestieri affini e disposizioni particolari.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### ESTETISTA GENERICO: ATTIVITÀ E REQUISITI

##### ART. 1.

Estetista generico è colui che svolge attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, consistenti in trattamenti a livello cutaneo, con l'impiego di tecniche manuali e l'utilizzazione esclusiva di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità economica europea, e che non siano dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere medicocurativo-sanitario, anche con l'uso di apparecchiature atte alla vaporizzazione e alla detersione completa della pelle limitatamente al viso.

Con riferimento al precedente comma sono considerate attività estetiche generiche:

- 1) la pulizia e trattamento del viso;
- 2) la depilazione a caldo ed a freddo;
- 3) il manicure e pedicure estetico.

##### ART. 2.

La qualificazione di estetista generico si intende conseguita al termine di un apposito corso regionale di qualificazione professionale svolto ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La qualificazione viene altresì conseguita da colui che dopo aver svolto un rapporto di apprendistato relativo alle attività proprie della categoria, in conformità a quanto previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, abbia prestato opera qualificata per il periodo di un anno come dipendente presso un'azienda di estetica

generica ed abbia superato uno specifico esame teorico-pratico.

La qualificazione viene inoltre conseguita da colui che, dopo aver prestato per un periodo non inferiore a tre anni opera qualificata come dipendente di un'azienda di estetica generica, sostenga uno specifico esame teorico-pratico.

## CAPO II

### ESTETISTA SPECIALIZZATO: ATTIVITÀ E REQUISITI

#### ART. 3.

L'estetista specializzato è colui che svolge in modo libero, indipendente ed autonomo, un'attività destinata a proteggere, mantenere e modificare l'aspetto estetico del corpo, consistente esclusivamente in trattamenti della superficie esterna, anche con l'utilizzazione di tecniche manuali e di apparecchiature atte a tal fine, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità economica europea, nonché di prodotti medicinali utilizzabili ai soli fini estetici sopra richiamati, per i quali non venga richiesta la prescrizione medica; sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere medico-curativo-sanitario.

#### ART. 4.

L'estetista generico può conseguire la qualifica professionale di estetista specializzato qualora:

a) segua un corso regionale di specializzazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845;

b) abbia prestato opera professionale come estetista generico in qualità di dipendente o collaboratore presso una azienda di estetista specializzata per un periodo non inferiore a due anni e sostenga specifico esame teorico-pratico.

## CAPO III

## NORME TRANSITORIE

## ART. 5.

I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari di imprese per mestieri denominati « affini », ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ovvero soci o direttori, in caso si tratti di imprese gestite in forma societaria, purché abbiano esercitato personalmente per almeno due anni l'attività si intendono qualificati come estetisti generici.

I titolari di impresa artigiana, di cui al precedente comma, e i loro collaboratori familiari, o, in caso di imprese gestite in forma societaria, soci o direttori, che esercitino personalmente da almeno tre anni l'attività e frequentino un corso di aggiornamento regionale al termine del quale sia rilasciato un attestato di frequenza, conseguono la qualifica di estetista specializzato; qualora questi esercitino l'attività da un periodo non inferiore a quattro anni, conseguono automaticamente la qualifica di estetista specializzato.

Si qualificano come estetisti generici i dipendenti da imprese di mestieri denominati « affini » che prestino la propria opera professionale qualificata da un periodo non inferiore ai due anni.

In analogia a quanto disposto dal precedente comma si qualificano, come estetisti specializzati, i dipendenti che abbiano prestato opera qualificata per un periodo non inferiore a cinque anni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il periodo indicato ai sensi del secondo, terzo e quarto comma non sia integralmente trascorso, si consente la maturazione dello stesso in condizioni di continuità fino alle decorrenze indicate nel limite massimo di sei mesi.

In tutti gli altri casi la qualificazione di estetista generico e specializzato può rispettivamente conseguirsi mediante specifico esame teorico-pratico.

## ART. 6.

Le regioni sono tenute a predisporre tempestivamente dall'entrata in vigore della presente legge i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione professionale in conformità alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché i corsi di aggiornamento professionale di cui al secondo comma del precedente articolo.

Le regioni sono altresì tenute ad organizzare periodicamente corsi di aggiornamento professionale a frequenza obbligatoria per estetisti specializzati.

## ART. 7.

Le regioni, stabiliscono l'esame teorico-pratico previsto dalla presente legge per il conseguimento della qualificazione di estetista generico e specializzato definendone i programmi secondo criteri di omogeneità e uniformità, sentite in ogni caso le organizzazioni più rappresentative di categoria, e organizzando le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) componenti nominati dalla regione;
- b) esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive associazioni provinciali nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) rappresentanti della Commissione provinciale per l'artigianato.

## ART. 8.

Le norme relative alla disciplina dei mestieri « affini » e degli istituti di bellezza comunque definiti, come previste dal-

la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogate dalla presente legge.

I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico intese come servizio di carattere ausiliario da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

La disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di estetista nei limiti in cui risulti compatibile con le norme della presente legge.